



# REPUBBLICA DI SAN MARINO

## **Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto l'articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l'articolo 6 della Legge Qualificata n.186/2005;*

*Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 19 febbraio 2026:*

### **LEGGE 25 febbraio 2026 n.29**

#### **COMUNITÀ DEI CITTADINI SAMMARINESI RESIDENTI ALL'ESTERO**

##### **Art. 1** *(Finalità)*

1. La presente legge intende promuovere il mantenimento delle relazioni sociali tra i cittadini sammarinesi all'estero, incentivare i rapporti tra gli stessi e la Repubblica di San Marino, nonché regolamentare lo *status* giuridico, il funzionamento e l'attività delle Comunità dei cittadini sammarinesi residenti all'estero.

##### **Art. 2** *(Ambito di applicazione)*

1. La presente legge si applica alle Comunità di cittadini sammarinesi residenti all'estero, riconosciute giuridicamente dalla Repubblica di San Marino.

##### **Art. 3** *(Definizioni)*

1. Ai sensi della presente legge si intende per:
  - a) **Circoscrizione consolare:** l'ambito territoriale di competenza del Consolato sammarinese nello Stato in cui è istituito;
  - b) **Comunità:** l'associazione apolitica, aconfessionale e senza scopo di lucro che, nata da iniziativa spontanea, ha il fine di riunire i cittadini sammarinesi residenti all'estero.

**Art. 4**  
*(Registro delle Comunità)*

1. Il registro delle Comunità dei cittadini sammarinesi residenti all'estero è tenuto e aggiornato dal Dipartimento Affari Esteri e pubblicato sul proprio sito internet.

**Art. 5**  
*(Costituzione)*

1. Per la costituzione di una nuova Comunità occorrono l'adesione di almeno trenta soci effettivi e l'approvazione, da parte dell'Assemblea generale dei soci effettivi, di uno Statuto conforme ai principi dell'ordinamento giuridico sammarinese.
2. Lo Statuto è trasmesso al Dipartimento Affari Esteri, che ne accerta la conformità alla presente legge e all'ordinamento giuridico sammarinese.
3. Ogni Comunità verifica, altresì, la conformità del proprio Statuto all'ordinamento giuridico dello Stato estero in cui ha sede.
4. In caso di difformità, sollevata dal Dipartimento Affari Esteri, tra lo Statuto e la presente legge, e più in generale rispetto all'ordinamento giuridico sammarinese, la Comunità provvede alle modifiche ovvero integrazioni necessarie per ottenere il riconoscimento giuridico.
5. Il riconoscimento giuridico alla Comunità è concesso per mezzo dell'approvazione dello Statuto da parte del Consiglio dei XII, previa istruttoria compiuta dal Dipartimento Affari Esteri.
6. Può essere costituita una sola Comunità all'interno di una singola Circoscrizione consolare, ove esistente, fatta salva la possibilità di avanzare richiesta motivata al Consiglio dei XII per la costituzione di un'ulteriore Comunità.
7. Il Dipartimento Affari Esteri informa il Consiglio della Consulta della costituzione di una nuova Comunità.

**Art. 6**  
*(Socio effettivo)*

1. I requisiti necessari per diventare socio effettivo di una Comunità sono:
  - a) essere cittadino sammarinese residente all'estero;
  - b) aver compiuto diciotto anni di età;
  - c) la sottoscrizione del modulo di adesione di cui all'articolo 7.
2. Si può aderire a una sola Comunità nella Circoscrizione consolare o nello Stato di residenza. I cittadini sammarinesi residenti in uno Stato in cui non è presente alcuna Comunità possono aderire a una Comunità costituita in uno Stato confinante con quello di residenza.

**Art. 7**  
*(Modulo di adesione ed elenco dei soci effettivi)*

1. Il modulo di adesione è predisposto dalle singole Comunità e sottoscritto in forma volontaria dal socio effettivo.
2. Ai fini dell'erogazione del contributo statale annuo e dell'assegnazione delle borse di studio, entro la fine di febbraio di ogni anno, il Presidente conferma l'elenco dei soci effettivi, con l'indicazione del relativo codice ISS, al Dipartimento Affari Esteri che:
  - a) controlla l'effettiva sussistenza dei requisiti richiesti per l'adesione;

- b) approva ufficialmente il numero di soci effettivi risultanti al 31 dicembre dell'anno precedente;
  - c) comunica alle Comunità le eventuali variazioni e la motivazione.
3. Un eventuale ritardo nella conferma dell'elenco dei soci effettivi determina un corrispondente slittamento nei termini di controllo e nell'erogazione del contributo per le Comunità inadempienti.
4. Il Consiglio direttivo della Comunità ha la responsabilità della tenuta dell'elenco dei soci e della conservazione dei moduli di adesione. Il Dipartimento Affari Esteri può richiedere una verifica a campione sui moduli di cui al presente articolo.

## **Art. 8** *(Soci onorari)*

1. Possono essere ammessi quali soci onorari, secondo le procedure e i requisiti fissati dallo Statuto, persone fisiche, enti sammarinesi e non.
2. Possono altresì essere soci onorari cittadini sammarinesi residenti in Repubblica che abbiano un particolare legame con la Comunità.
3. I soci onorari non hanno diritto di voto, non possono essere eletti come membri degli organi della Comunità e non sono computati ai fini dell'erogazione del contributo statale.

## **Art. 9** *(Statuto)*

1. Ogni Comunità adotta il proprio Statuto, che è approvato dall'Assemblea generale dei soci. Lo Statuto di ogni Comunità contiene, almeno, le seguenti informazioni:
- a) la denominazione;
  - b) l'indicazione dei fini della Comunità, tesi a mantenere stretti i legami fra la Repubblica e i cittadini sammarinesi residenti all'estero, nonché a promuovere ogni iniziativa che miri a creare vincoli di solidarietà, di aiuto reciproco fra i sammarinesi all'estero, di unione e cooperazione in vari campi;
  - c) l'assenza di fini politici, confessionali e di lucro, e la previsione che i fondi non possono, in alcun modo, essere ripartiti tra i membri;
  - d) l'indicazione delle modalità per aderire alla Comunità, ai sensi della presente legge, e dei motivi di perdita della qualifica di socio;
  - e) l'indicazione dei criteri di ammissione di un socio onorario alla Comunità;
  - f) l'indicazione dei criteri di designazione dei delegati delle Comunità per la Consulta;
  - g) l'elencazione degli organi della Comunità, dei loro compiti e responsabilità, del sistema di elezione, delle modalità di votazione e della durata in carica;
  - h) l'obbligo di redazione annuale del bilancio, nonché le modalità di approvazione da parte dell'Assemblea generale;
  - i) le modalità di scioglimento della Comunità;
  - l) l'ammontare della quota sociale qualora prevista.

## **Art.10** *(Modifiche allo Statuto)*

1. Le modifiche allo Statuto della Comunità sono trasmesse al Dipartimento Affari Esteri, che ne accerta la conformità alla presente legge e all'ordinamento giuridico sammarinese. In caso di

difformità, la Comunità provvede entro nove mesi alle opportune correzioni, a pena della sospensione dell'erogazione del contributo statale.

2. Per l'istruzione della pratica, la Comunità trasmette i seguenti documenti:

- a) la copia del verbale dell'Assemblea generale dei soci, in cui risulta l'ordine del giorno della seduta e l'approvazione delle modifiche allo Statuto;
- b) il testo dello Statuto approvato, con le modifiche ovvero le integrazioni in evidenza.

3. Il Dipartimento Affari Esteri trasmette le modifiche dello Statuto al Consiglio dei XII per l'approvazione.

### **Art. 11**

#### *(Organi della Comunità)*

1. Gli organi della Comunità sono:

- a) l'Assemblea generale dei soci effettivi;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di revisione comunque denominato;
- e) eventuali altri organi sociali di natura esecutiva previsti dallo Statuto e necessari al miglior funzionamento della Comunità.

2. Tutti gli incarichi sono svolti a titolo gratuito.

### **Art. 12**

#### *(Assemblea generale dei soci effettivi)*

1. L'Assemblea generale è composta da tutti i soci effettivi ed è l'organo deliberativo della volontà della Comunità.

2. Su convocazione del Presidente, l'Assemblea generale si riunisce almeno una volta l'anno ed esercita le seguenti funzioni:

- a) elegge al suo interno gli organi della Comunità, così come stabilito nello Statuto;
- b) elegge e revoca l'Organo di revisione comunque denominato;
- c) approva lo Statuto e le relative modifiche;
- d) approva il bilancio;
- e) propone le attività comunitarie da sottoporre al Consiglio direttivo;
- f) delibera l'eventuale scioglimento della Comunità.

3. L'Assemblea generale è convocata altresì in via non ricorrente su richiesta motivata dell'Organo di revisione o di almeno il 20 per cento dei soci effettivi.

4. L'Assemblea generale delibera a maggioranza dei soci effettivi presenti o rappresentati con delega scritta. Ogni socio effettivo può presentare fino a tre deleghe.

### **Art. 13**

#### *(Consiglio direttivo)*

1. Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo e propositivo della Comunità, ha la responsabilità economico-finanziaria ed è composto da un numero minimo di tre membri scelti fra i soci effettivi, compreso il Presidente.

2. Il Consiglio direttivo:

- a) nomina al suo interno il Vicepresidente, o in alternativa definisce i criteri di sostituzione del Presidente in caso di sua assenza o impedimento, salvo quanto diversamente previsto dallo Statuto;
- b) può nominare al suo interno il Tesoriere che, senza autonomia gestionale, provvede a custodire il patrimonio della Comunità su delega del Consiglio direttivo.
- 3. Il Consiglio direttivo ha le seguenti funzioni:
  - a) predispone e definisce il programma delle attività della Comunità;
  - b) amministra i fondi e autorizza le spese;
  - c) redige annualmente il bilancio consuntivo con il relativo resoconto;
  - d) determina le modalità di gestione e utilizzo del patrimonio nel rispetto delle finalità della Comunità e dell'impiego delle risorse;
  - e) definisce i requisiti per l'assegnazione delle borse di studio di cui all'articolo 16.
- 4. Coerentemente con quanto previsto all'articolo 7, comma 4, il Consiglio direttivo ha la responsabilità della tenuta dell'elenco dei soci effettivi e della conservazione dei moduli di adesione.
- 5. Al rinnovo del Consiglio direttivo, il Presidente informa il Dipartimento Affari Esteri dell'avvenuto insediamento e dei nominativi dei membri che lo compongono, con indicazione dei ruoli.

**Art. 14**  
*(Presidente)*

- 1. Il Presidente rappresenta legalmente la Comunità presso le Autorità sammarinesi e le Istituzioni del Paese dove ha sede la Comunità; presiede e coordina l'attività e le riunioni del Consiglio direttivo e dell'Assemblea generale.
- 2. Il Presidente, o suo delegato, partecipa di diritto alle sedute della Consulta dei cittadini sammarinesi residenti all'estero.
- 3. Ai fini della corresponsione del contributo statale di cui all'articolo 16, il Presidente:
  - a) redige un rapporto sulle attività svolte dalla Comunità;
  - b) sottoscrive il bilancio consuntivo in rappresentanza del Consiglio direttivo;
  - c) trasmette la suddetta documentazione al Dipartimento Affari Esteri, unitamente alla relazione dell'Organo di revisione comunque denominato.
- 4. Il Presidente viene eletto secondo le modalità stabilite nello Statuto.

**Art. 15**  
*(Organo di revisione)*

- 1. L'Organo di revisione ha le seguenti funzioni:
  - a) redigere e sottoscrivere la relazione al bilancio consuntivo della Comunità, previo controllo delle voci di bilancio e della relativa documentazione giustificativa delle spese, la loro congruità e conformità ai fini istituzionali;
  - b) denunciare eventuali irregolarità di bilancio al Consiglio direttivo, dandone opportuna comunicazione al Dipartimento Affari Esteri.
- 2. Con riferimento all'istituto dell'incompatibilità, le Comunità devono adeguarsi alla normativa dello Stato di residenza.
- 3. Il ruolo di Revisore può essere ricoperto da soggetti terzi alla Comunità.

**Art. 16**  
*(Contributo statale e borse di studio)*

1. Il Congresso di Stato predispone annualmente una somma fissa di euro 3.000,00 (tremila/00) per ciascuna Comunità, nonché una somma di euro 18,00 (diciotto/00) per ogni socio effettivo risultante dall'elenco di cui all'articolo 7.
2. Il Congresso di Stato concede borse di studio annuali del valore di euro 500,00 (cinquecento/00) in favore di studenti sammarinesi residenti all'estero.
3. L'entità delle somme di cui ai commi 1 e 2 può essere modificata con decreto delegato.
4. Spetta al Consiglio direttivo individuare i destinatari meritevoli delle borse di studio sulla base dei requisiti definiti dal Consiglio direttivo medesimo. Il Presidente comunica al Dipartimento Affari Esteri i nominativi dei beneficiari delle erogazioni in sede di presentazione del rapporto sulle attività svolte.
5. Il numero di borse di studio assegnate è il seguente:
  - a) per le Comunità fino a cento soci effettivi: una borsa di studio;
  - b) per le Comunità fino a duecento soci effettivi: due borse di studio;
  - c) per le Comunità con oltre duecento soci effettivi: tre borse di studio.
6. I contributi e le borse di studio concesse ai sensi del presente articolo trovano imputazione sul capitolo 1-1-2030 "Contributi da corrispondere alle Collettività Sammarinesi all'estero".

**Art. 17**  
*(Bilancio della Comunità)*

1. Il bilancio della Comunità è costituito dal contributo statale, dalle quote sociali versate dai soci effettivi e da eventuali oblazioni.
2. Ai fini della corresponsione del contributo statale, entro il 31 maggio di ogni anno la Comunità presenta al Dipartimento Affari Esteri il bilancio consuntivo redatto secondo il modello fornito dal Dipartimento stesso, corredato dal rapporto sull'attività svolta e dalla relazione sottoscritta dall'Organo di revisione.
3. I controlli sul bilancio della Comunità sono di competenza del Dipartimento Economia e Finanze, che comunica eventuali irregolarità al Dipartimento Affari Esteri entro i tre mesi successivi alla data di ricevimento.
4. Un eventuale ritardo nella presentazione del bilancio ovvero l'utilizzo di un modello differente da quello descritto nel comma 2, determina un corrispondente slittamento nei termini di controllo e nell'erogazione del contributo statale e delle borse di studio per le Comunità inadempienti.

**Art. 18**  
*(Controlli)*

1. Ricontrate eventuali irregolarità nel bilancio o nell'amministrazione della Comunità, il Dipartimento Affari Esteri, d'ufficio o su segnalazione motivata dell'Organo di revisione o di almeno il 10 per cento dei soci effettivi, avvia le opportune verifiche.
2. Ai fini delle verifiche di cui al comma 1, il Dipartimento Affari Esteri chiede documenti a supporto e se necessario avvia un'attività di controllo presso la Comunità, tramite propri funzionari o altri soggetti terzi ed esperti appositamente incaricati.
3. Qualora vi siano motivi per ritenere sussistenti le irregolarità di cui al comma 1, il Dipartimento Affari Esteri sospende momentaneamente l'erogazione del contributo statale

successivo, dandone opportuna comunicazione alla Comunità interessata, e trasmette la relativa documentazione al Consiglio dei XII.

4. Il Consiglio dei XII può:

- a) deliberare l'inesistenza di irregolarità e il successivo ripristino dell'erogazione del contributo statale;
- b) disporre di rimuovere le irregolarità riscontrate;
- c) destituire l'organo della Comunità responsabile degli atti di cui al comma 1 e incaricare l'Assemblea generale di svolgere nuove elezioni;
- d) proporre al Congresso di Stato la revoca definitiva dell'erogazione del contributo statale;
- e) commissariare la Comunità nominando all'uopo uno o più soggetti appositamente incaricati;
- f) revocare il riconoscimento giuridico alla Comunità.

### **Art. 19**

#### *(Scioglimento della Comunità)*

1. La Comunità può essere sciolta:

- a) per gravi insanabili irregolarità, così come disposto all'articolo 18;
- b) per volontà dell'Assemblea generale.

2. Qualora l'Assemblea generale deliberi lo scioglimento della Comunità, il Presidente sottopone al Dipartimento Affari Esteri un resoconto del patrimonio. Fatte salve le disposizioni dell'ordinamento giuridico dello Stato in cui ha sede la Comunità, il Presidente collabora ai fini della devoluzione all'Eccellentissima Camera dei fondi e dei beni mobili e immobili della Comunità.

3. I beni mobili o immobili eventualmente di proprietà dei soci della Comunità ed a questa dati in uso, sono a questi restituiti. Eventuali spese connesse al processo di restituzione sono poste a carico del bilancio della Comunità in fase di scioglimento.

### **Art. 20**

#### *(Soggiorni culturali)*

1. Allo scopo di preservare e promuovere la conoscenza della storia e dell'attualità sammarinese nei confronti dei giovani cittadini sammarinesi che risiedono stabilmente all'estero, il Dipartimento Affari Esteri organizza annualmente, con preferenza per il periodo estivo, Soggiorni culturali destinati ai predetti soggetti.

2. Nell'ambito di tali soggiorni sono impartite nozioni basilari di storia e istituzioni sammarinesi, cenni sulle relazioni internazionali, usi, costumi e folklore sammarinesi, nonché approfondimenti della lingua italiana.

3. Le modalità operative e organizzative dei Soggiorni culturali, come i criteri di svolgimento, sono disciplinati compiutamente con regolamento del Congresso di Stato.

### **Art. 21**

#### *(Disposizioni finali)*

1. Gli Statuti delle Comunità già adottati e approvati alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere adeguati entro il secondo anno successivo all'entrata in vigore. Salvo diverse disposizioni delle Comunità, gli organi sociali restano in carica fino alla loro naturale scadenza.

2. Gli Statuti, adeguati alla presente legge, sono inviati al Dipartimento Affari Esteri per l'approvazione da parte del Consiglio dei XII.
3. Gli oneri derivanti dalla creazione e gestione dell'applicativo informatico trovano imputazione sul capitolo di bilancio 2-11-6480 "Acquisto macchinari, attrezzature e procedure piano informatico".
4. Gli adempimenti, le modalità e i termini di cui alla presente legge possono essere modificati con decreto delegato in coerenza con quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, quarto punto della Legge 28 marzo 2019 n.55.

**Art. 22**  
*(Abrogazioni)*

1. Sono abrogate le norme in contrasto o comunque incompatibili con la presente legge, in particolare:
  - a) la Legge 30 novembre 1979 n.76;
  - b) la Legge 21 febbraio 1990 n.35;
  - c) l'articolo 33 della Legge 21 dicembre 2017 n.147;
  - d) l'articolo 30 della Legge 24 dicembre 2018 n.173;
  - e) l'articolo 17 della Legge 22 dicembre 2021 n.207.

**Art. 23**  
*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

*Dato dalla Nostra Residenza, addì 25 febbraio 2026/1725 d.F.R.*

I CAPITANI REGGENTI  
*Matteo Rossi – Lorenzo Bugli*

IL SEGRETARIO DI STATO  
PER GLI AFFARI INTERNI  
*Andrea Belluzzi*